

STUDIO LEGALE ANTONIO MENNA

Alessa (CH), località Montemarcone n. 64/1,
recapito telefonico fisso e fax allo 0872.895199,
recapito telefonico mobile al 333.1291350
p.e.c. antonio.menna@pec.ordineavvocativasto.it

**TRIBUNALE DI LANCIANO
SEZIONE FALLIMENTARE**

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE ex L.3/2012

o o o o o

(RICORRENTE)

PREMESSO CHE

1. il sig. _____, versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 6 co. 2 lett. a) e 7 L. 3/2012, ovvero si trova in una " ... situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ...";
2. il suo salario medio mensile di circa €. 1.161,58 non è gravato da pignoramento, cessione del quinto e altre rate di rimborso di finanziamenti, oltre le spese di mantenimento quotidiane di se stesso. Non ha patrimonio immobiliare. La massa debitoria totale ammonta a circa €. 1.113.494,67#;
3. la massa debitoria deriva dalla gestione dell'impresa individuale _____,

la qualifica di piccolo imprenditore il 6.5.2003 con sede in Alessa (CH),
esercitante attività di autotrasporto c/Terzi
sup. 35 q.li, frantoio oleario, confezionamento e imbottigliamento olio di oliva.



Impresa cancellata in data 2.8.2010 con data domanda del 30.7.2010, con cessazione di ogni attività a far data dal 30.6.2010;

4. Non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, essendo un lavoratore dipendente;
5. Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e/o liquidazione;
6. Non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore ai sensi degli art. 14 e 14 bis L. 3/2012;
7. Che non sono in corso espropriazioni immobiliari/mobiliari, né ha messo atti in frode, in quanto non è e non è stato mai patrimonializzato;
8. il sig. _____ trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 7 Novembre 2019 ha depositato, all'Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti di Lanciano, verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un gestore della crisi, ai sensi dell'art. 2 lett. f) e 10 comma 2) del D.M. n. 202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. 3/2012.
9. L'Associazione OCC Commercialisti di Lanciano in data 28.11.2019, ha nominato gestore del procedimento il Dott. Nicola Bomba (C.F. BMBNCL58D07E435L) con studio in Lanciano (CH) in viale Marconi,7, ai sensi dell'art. 15, della legge n.3/2012, per valutare l'ammissibilità della procedura;
10. il Sig. _____, pertanto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1 della legge n.3/2012, propone un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, come da relazione allegata, redatta dal Gestore Dott. Nicola Bomba;
11. l'indebitamento del sig. _____ si è originato esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale svolta, a partire dagli anni 2008/2010: in primis a causa della grave malattia che ha colpito la moglie Sig.ra _____ trascinatasi per tre lunghi anni fino alla morte, che lo ha visto impegnato alle cure della moglie, all'assistenza continua e ad uno sborso notevole per le stesse e che lo ha costretto ad abbandonare il lavoro; e poi per una serie di cambiamenti nel settore



del trasporto in cui operava, oltre all'attività del frantoio, lo hanno portato a chiudere l'impresa ed iniziare a lavorare come dipendente di una ditta di trasporti. Anche riguardo all'attività del frantoio da quel momento in avanti ha iniziato a non rendere più come prima, perché nel frattempo si sono aperte nuove aziende nelle vicinanze e quindi, oltre ai margini di profitto sempre più ridotti vi è stata anche una riduzione della clientela dovuta alla maggiore concorrenza.

12. L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata (vedasi relazione del Dott. Bomba);
13. Il Sig. _____ consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori {sebbene solo molto parzialmente} avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.
14. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo;
15. La relazione del Gestore espone la situazione debitoria e la proposta di piano, indicato nel dettaglio, da considerarsi parte integrante della presente istanza.
16. La quasi totalità delle cartelle Esattoriali sono state notificate dal 5.1.2007 al 18.5.2015, e quindi prescritte. La recente sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, ha stabilito la prescrizione quinquennale. La Suprema Corte ha osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.

Le Commissioni tributarie territoriali hanno poi confermato che alle cartelle esattoriali si applica il termine di prescrizione più breve e quindi favorevole per il debitore: 5 anni. Ultima a riguardo la Commissione tributaria della Regione Lazio con le sentenze numero 1416 del 2019 e n. 1725/2019, depositata in segreteria il 21 marzo. Tali decisioni riguardano tutte le tipologie di debito: Irpef, Iva, Imu, Tasi, e così via.

Alla luce di quanto sopra esposto, tutto ciò premesso e considerato il Sig.



come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

PROPONE

La composizione della crisi con la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano del consumatore di cui alla relazione del Gestore, redatta dal Dott. Nicola Bomba, allegata ed integrante la presente istanza e

CHIEDE

Che L'Ill.mo Giudice adito, valutato che la proposta soddisfi i criteri e i requisiti di legge, voglia;

- a) fissare l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto e chiede di ordinare la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso.
- b) Disporre l'ammissione alla procedura e la conseguente omologa del presente Piano del Consumatore ex artt. 12 bis e ter della L. 3/2012 e la conseguenziale esdebitazione totale;
- c) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo vengano sospesi e non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (*automatic stay*).
- d) La cancellazione dei dati pregiudizievoli in tutte le banche dati cui è stata fatta iscrizione.

In subordine chiede ai sensi dell'art. 9 c. 3 ter L. 3/2012, nel caso fosse necessario, la concessione del termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Si allega documentazione come da indice.

Salvis iuribus

Atessa/Lanciano, 8 ottobre 2020

firmato digitalmente

Avv. Antonio Menna

